

DELIBERAZIONE 4 NOVEMBRE 2016
632/2016/R/EEL

**SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELL'ENERGIA ELETTRICA: APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL
SERVIZIO, PER IL BIENNIO 2017-2018**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 novembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, (di seguito: legge 125/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 novembre 2013;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2007, 337/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: disciplina base delle procedure salvaguardia);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e successivamente modificato e integrato;
- la comunicazione della società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente Unico) del 14 ottobre 2016, prot. Autorità 29659 del 18 ottobre 2016 (di seguito: comunicazione AU del 14 ottobre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 4, della legge 125/07, ha istituito il servizio di salvaguardia per i clienti finali che hanno autocertificato di non rientrare nel servizio di maggior tutela, di cui al comma 2 della medesima legge e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;

- il medesimo articolo 1, comma 4, della legge 125/07, ha previsto che il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero e che il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell’Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno i requisiti;
- la disciplina base delle procedure salvaguardia definisce i criteri e le modalità per l’espletamento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di salvaguardia (di seguito: procedure per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia) in coerenza con quanto previsto dalla disciplina ministeriale in materia;
- la disciplina delle procedure per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia prevede, tra l’altro, che:
 - Acquirente Unico predisponga ed invii all’Autorità, per l’approvazione, lo schema di Regolamento delle procedure entro il 14 ottobre del medesimo anno in cui esse si svolgono;
 - l’Autorità approvi il suddetto schema entro il successivo 4 novembre;
 - Acquirente Unico pubblichi sul proprio sito *internet* il Regolamento approvato entro 2 giorni lavorativi;
- con la comunicazione AU del 14 ottobre 2016, Acquirente Unico ha inviato lo schema di Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia (di seguito: Regolamento), ai fini della sua approvazione.

RITENUTO CHE:

- il Regolamento trasmesso dall’Acquirente unico risulti, in linea generale, coerente con la disciplina delle procedure per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia;
- al fine dell’approvazione del suddetto Regolamento risultino:
 - necessarie specifiche modifiche finalizzate a garantire una maggiore coerenza di alcuni aspetti puntuali rispetto a quanto stabilito dalla disciplina prevista per le procedure per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia;
 - opportune ulteriori modifiche o integrazioni di dettaglio al fine di chiarirne alcuni passaggi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Regolamento trasmesso dall’Acquirente Unico, con le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3.1, la lettera g) è sostituita con la seguente lettera:

“g) nel caso in cui la società di vendita sia utente del dispacciamento, avere provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l’accesso al servizio per l’anno successivo a quello in cui ha luogo la Procedura, con riferimento al contratto di dispacciamento relativo ai clienti finali del mercato libero;”;

b) al comma 5.1:

i. la lettera d) è sostituita con la seguente lettera:

“d) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso da parte del soggetto istante dei requisiti di giudizio di rischiosità futura di cui al comma 3.1, lettera d),

ovvero

qualora il requisito di cui al comma 3.1 lettera d) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante:

- i. equivalente dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla società controllante,
- ii. lettera di garanzia rilasciata dalla società controllante, redatta secondo il modulo contenuto nell’*Allegato 5* al Regolamento, che dichiara di impegnarsi a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante,

ovvero

qualora, in assenza di un singolo soggetto in posizione di controllo, il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto da società non controllanti che però detengano una partecipazione nel capitale sociale del soggetto istante sufficiente a esercitarne, congiuntamente, il controllo:

- i. equivalenti dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle società che congiuntamente esercitano il controllo, attestanti il possesso di tale requisito da parte di ciascuna di esse,
- ii. lettera di garanzia rilasciata congiuntamente da tali società, redatta secondo il modulo contenuto nell’*Allegato 5bis* al Regolamento, che esprima l’impegno, da parte di queste ultime, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante,

ovvero

qualora il requisito di cui al comma 3.1 lettera d) non sia soddisfatto da tutte le società partecipanti al RTI, le società del medesimo raggruppamento che non lo soddisfano devono presentare:

- i. equivalente dichiarazione sostitutiva rilasciata da una delle società partecipanti al raggruppamento che attesti il possesso di tale requisito da parte della medesima;
 - ii. una lettera di garanzia, rilasciata dalla società di cui sopra che dichiara di impegnarsi a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto non avente il requisito, redatta secondo il modulo contenuto nell'*Allegato 6* al Regolamento;”
- ii. alla lettera f), le parole “alle lettere a), b), c), d), h), i) del presente comma” sono sostituite dalle parole “alle lettere a), b), c), d), h), i) e j) del presente comma”;
- iii. alla lettera i), le parole “e-mail.” sono sostituite con le parole “e-mail;”
- iv. dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera:
 - “j) qualora la società che partecipa alla Procedura non sia anche utente del dispacciamento, i nominativi di tutti gli utenti del dispacciamento che assicurano l’esecuzione dei contratti di somministrazione coi clienti finali del soggetto istante a partire dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di svolgimento della Procedura.”;
- c) al comma 6.4, le parole “Le offerte possono essere recapitate” sono sostituite con le parole “Le domande di ammissione devono essere recapitate”;
- d) al comma 7.1, dopo le parole “segretario verbalizzante.” sono aggiunte le parole “I componenti della Commissione sono scelti tra persone dotate di requisiti di professionalità ed esperienza tali da assicurare le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti della medesima”;
- e) al comma 7.3, le parole “verifiche sulle informazioni” sono sostituite con le parole “verifiche sui documenti e sulle informazioni”;
- f) al comma 7.5, sono eliminate le parole “per i seguiti di propria competenza”;
- g) il comma 8.1 è sostituito con il seguente comma:
 - “8.1 Un’offerta ricevuta è considerata valida se riporta le indicazioni di cui al comma 5.1 lettera g).”;
- h) al comma 10.2, le parole “fideiussioni di cui alla lettera c) del comma 12.3 per i soggetti non aggiudicatari” sono sostituite con le parole “fideiussioni prestate, ai sensi del comma 12.3, lettera c), dai soggetti incaricati nell’ambito dell’eventuale nuova iterazione della procedura di cui ai commi 9.2, 9.3, 9.4 che risultino non aggiudicatari” ;
- i) al comma 11.3, la parola “definiti” è sostituita con la parola “individuati”;
- j) al comma 11.4, le parole “contratto di dispacciamento e siano soddisfatte” sono sostituite con le parole “contratto di dispacciamento e, con riferimento ai contratti di trasporto, siano soddisfatte”;
- k) dopo il comma 11.4 è aggiunto il seguente comma:
 - “11.5 AU è tenuto a comunicare all’Autorità, entro il mese di dicembre dell’anno in cui si svolge la Procedura, eventuali variazioni degli utenti del dispacciamento di cui al comma 5.1, lettera j).”;

- l) al comma 12.7, le parole “al comma 12.2 e una fideiussione” sono sostituite dalle parole “al comma 12.2, redatta in base al modulo contenuto nell’*Allegato 4bis* del Regolamento, e una fideiussione”;
 - m) all’*Allegato 4bis*, le parole “(Modulo per la fideiussione bancaria per lo svolgimento del servizio di salvaguardia per i soggetti di cui al comma 7.2 lettera ii) e comma 8.2 della *Delibera*)” sono sostituite dalle parole “(Modulo per la fideiussione bancaria per lo svolgimento del servizio di salvaguardia per i soggetti di cui al comma 7.2 lettera ii) e per gli importi di cui al comma 8.2 della *Delibera*)”;
 - n) all’*Allegato 4ter*, le parole “(Modulo per la fideiussione bancaria per lo svolgimento del servizio di salvaguardia per i soggetti di cui al comma 7.2 lettera ii) e comma 8.6 della *Delibera*)” sono sostituite dalle parole “(Modulo per la fideiussione bancaria per lo svolgimento del servizio di salvaguardia per i soggetti di cui al comma 7.2 lettera ii) e per gli importi di cui al comma 8.6 della *Delibera*)”;
 - o) all’*Allegato 6*:
 - i. l’intestazione “*Allegato 6*” è sostituita con l’intestazione “*Allegato 5bis*”;
 - ii. le parole “sono società controllanti congiuntamente, ai sensi dell’art. 2359 c.c.” sono sostituite con le parole “sono società che congiuntamente configurano una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.”;
 - iii. al punto 4. le parole “sullo stato di controllante di cui al menzionato art. 2359 c.c.” sono sostituite dalle parole “sulla situazione di controllo di cui al menzionato art. 2359 c.c.”;
 - p) l’*Allegato 7* è rinominato “*Allegato 6*”;
 - q) all’*Allegato 8*, l’intestazione “*Allegato 8*” è sostituita con l’intestazione “*Allegato 7*” e alla tabella successiva alle parole “*Terna Spa:*” è eliminata la colonna intitolata “*Terna*”;
 - r) ai sensi delle modifiche apportate agli allegati, di cui alle precedenti lettere o), p) e q), i riferimenti interni al Regolamento sono aggiornati e rinumerati;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e all’Acquirente Unico, affinché quest’ultimo provveda alla pubblicazione del Regolamento;
 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it

4 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni